

## 1 QUADRO GENERALE

---

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l'attuazione delle disposizioni del D.M. 16 febbraio 2016 (di seguito, "Decreto" o "Conto Termico"), recante l'"aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", in vigore dal 31 maggio 2016.

Il documento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto, descrive le modalità di accesso agli incentivi, nonché le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati in Conto Termico, con l'obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante nonché l'intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE.

In particolare saranno descritte:

- le figure dei Soggetti ammessi ai benefici;
- le tipologie di intervento incentivabile;
- l'iter istruttorio condotto dal GSE e le modalità di interazione durante il procedimento di valutazione;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell'incentivo a seguito della realizzazione dell'intervento (accesso diretto), ovvero di prenotazione dell'incentivo;
- la documentazione da presentare e conservare;
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell'impianto incentivato;
- i controlli e le verifiche.

Inoltre per ogni tipologia di intervento saranno riepilogati i seguenti aspetti salienti:

- i Soggetti Ammessi;
- i requisiti tecnici previsti dal decreto;
- le spese ammesse al calcolo dell'incentivo;
- l'algoritmo di calcolo dell'incentivo;
- la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;
- la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Inoltre sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE sono disponibili alcuni modelli, indicati negli Allegati alle presenti Regole, volti a facilitare l'interazione con il GSE, standardizzando le modalità con cui inviare le più frequenti richieste.

Nel seguito si forniscono gli elementi per la corretta applicazione delle principali norme del Decreto.

## 1.1 Tipologie degli interventi incentivabili

In conformità a quanto previsto dal Decreto, sono incentivabili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2), secondo le modalità sinteticamente descritte nelle seguenti tabelle:

**Tabella 1 - Categoria 1: interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (art.4, comma 1)**

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
1 - interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	1.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 4, comma 1, lettera a)
	1.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art. 4, comma 1, lettera b)
	1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Art. 4, comma 1, lettera c)
	1.D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 4, comma 1, lettera d)
	1.E	Trasformazione in "edifici a energia quasi zero"	Art. 4, comma 1, lettera e)
	1.F	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Art. 4, comma 1, lettera f)
	1.G	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico ( <i>building automation</i> ) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 4, comma 1, lettera g)

(\*) La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.

**Tabella 2 – Categoria 2: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art.4, comma 2)**

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
2 - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW)	Art. 4, comma 2, lettera a)
	2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kW <sub>t</sub> )	Art. 4, comma 2, lettera b)
	2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 2500 m <sup>2</sup> )	Art. 4, comma 2, lettera c)
	2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Art. 4, comma 2, lettera d)
	2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore	Art. 4, comma 2, lettera e)

(\*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile.

## 1.2 Soggetti Ammessi e Soggetti Responsabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** sono i Soggetti che beneficiano degli incentivi, a condizione che:

1. siano titolari di diritto di proprietà dell'edificio/immobile ove l'intervento deve essere realizzato;
2. abbiano la disponibilità dell'edificio/immobile ove l'intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento (soggetti ammessi equiparati).

In particolare, i Soggetti Ammessi previsti dal Decreto sono:

- le **Amministrazioni Pubbliche** (di seguito anche PA), che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto;
- i **Soggetti privati** intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2 del Decreto.

Si precisa che per Amministrazioni Pubbliche si intendono:

- a) tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, identificate ai sensi D.lgs. n. 165/2001;
- b) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- c) le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
- d) le società Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991, e s.m. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;
- e) le Cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte all'Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59/92;

Le categorie di cui alle lettere d) ed e) sono equiparate alla Pubblica Amministrazione ai soli fini dell'accesso agli interventi afferenti alla Categoria 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera u) del Decreto, per **Soggetto Responsabile (SR)** si intende il Soggetto che:

- a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- b. presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11;
- c. stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
- d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16.02.2016 e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;

- e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall'incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016.

I Soggetti Ammessi potranno accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, oppure avvalendosi di una ESCo (Energy Service Company) mediante la stipula di contratti di prestazione o di servizi energetici, recanti l'eventuale finanziamento tramite terzi.

In tal caso, la ESCo potrà richiedere l'accesso agli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile, derogando alle condizioni previste dai summenzionati punti 1 e 2, il cui rispetto rimane, in ogni caso, in capo al Soggetto Ammesso per cui la ESCo opera. Ai fini della presentazione dell'istanza, è necessaria una copia dell'accordo contrattuale.

**Dal 19 luglio 2016** (a 24 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 102/2014), **potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE, in qualità di Soggetto Responsabile, esclusivamente le ESCo in possesso della certificazione UNI CEI 11352**, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

Si rammenta che il possesso di specifici requisiti per l'accesso agli incentivi, inclusa la validità della certificazione UNI CEI 11352, è richiesto per il periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi.

Le ESCo possono richiedere gli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile, per interventi realizzati su edifici di altri Soggetti Ammessi, in ragione della stipula di un contratto di prestazione/rendimento energetico; in particolare, a seconda che il Soggetto Ammesso sia la PA o un Privato, le ESCo potranno realizzare tutte le tipologie di interventi previsti dall'art. 4 del D.M. 16 febbraio 2016, ovvero i soli interventi di cui al comma 2. Nel merito:


- nel caso in cui la PA intenda avvalersi di una ESCo, con funzioni di Soggetto Responsabile, deve stipulare con essa un contratto di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC), avente i requisiti minimi previsti dall'allegato 8 del D.lgs. 102/2014 s.m.i., ;
- nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCo, con funzioni di Soggetto Responsabile, deve stipulare con essa un contratto di servizio energia (o di servizio energia plus), avente i requisiti minimi previsti dall'allegato 2 del D.lgs. 115/2008 e s.m.i. o un contratto di prestazione energetica, ai sensi dell'allegato 8 del D.lgs. 102/2014 s.m.i..

Qualora la ESCo acquisisca la qualifica di Soggetto Responsabile in relazione a interventi finalizzati all'ottenimento degli incentivi è necessario presentare al GSE un'espressa autorizzazione a effettuare l'intervento resa dal proprietario dell'immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000. Con la medesima dichiarazione lo stesso proprietario:

- dichiara di essere a conoscenza che la ESCo, per quell'intervento, intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016;
- si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e/o altre forme di incentivazione non cumulabili (e.g. detrazioni fiscali, certificati bianchi, etc).


Gli schemi di seguito rappresentati indicano, con riferimento agli immobili di proprietà pubblica (Fig. 1) e di proprietà privata (Fig. 2), i Soggetti che possono richiedere gli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile e la specifica documentazione, aggiuntiva rispetto a quella prevista per ogni singola tipologia di intervento (si veda al riguardo il paragrafo 2.1 e allegato 1), da inviare al GSE tramite il *Portaltermico*.

Figura 1 - Schema delle combinazioni Soggetto Ammesso/Soggetto Responsabile per immobili di proprietà pubblica (accesso diretto)



(\*) sono ricompresi IACP, Società Cooperative Sociali, Cooperative di Abitanti

Figura 2 - Schema delle combinazioni Soggetto Ammesso/Soggetto Responsabile per immobili di proprietà privata (accesso diretto)



Non è consentito l'accesso ai benefici previsti dal Decreto ai Soggetti Responsabili per i quali siano state applicate le misure di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11.

Qualora l'efficacia dei provvedimenti di applicazione delle misure di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11 sia stata sospesa dall'Autorità Giudiziaria, i Soggetti Responsabili possono presentare richiesta, mediante una delle procedure previste dal Decreto; l'eventuale ammissione degli stessi agli incentivi è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.

L'art. 2, comma 1, lettera t) del Decreto, infine, introduce la figura del **Soggetto Delegato**, ovvero della persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato.

### 1.3 Modalità di accesso e incentivi

Il Decreto definisce due diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione:

1. **accesso diretto:** a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE, attraverso l'apposita sezione del *Portaltermico*, specifica istanza di concessione degli incentivi, redatta secondo il modello indicato nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative.
2. **prenotazione:** ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, le PA, e le ESCo che operano per conto della PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e le Cooperative Sociali, possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda domanda a preventivo, redatta secondo il modello contenuto nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative.

Nella tabella 2 sono sinteticamente riportate le differenti modalità di accesso agli incentivi in funzione del Soggetto Ammesso e delle tipologie di intervento, con indicazione della relativa durata dell'incentivo.

#### 1.3.1 Accesso Diretto

Il Soggetto Responsabile, **a seguito della conclusione dell'intervento**, deve presentare la richiesta di concessione degli incentivi al GSE, attraverso il Portaltermico.

La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Per l'accertamento del rispetto della suddetta tempistica non possono essere presi in considerazione i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, così come indicato nell'art. 5, comma 1, lettera i) del Decreto.


La data di presentazione della richiesta è quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portaltermico al termine della procedura informatica di invio dell'istanza.

Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell'ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda "**multi-intervento**").

**In tale ipotesi la data di conclusione dell'intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell'ultimo intervento realizzato.**



Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:



### 1.3.2 Accesso su Prenotazione

Le Amministrazioni Pubbliche che intendono effettuare interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di loro proprietà possono presentare al GSE la richiesta di prenotazione degli incentivi, attraverso una apposita scheda-domanda a preventivo, sia operando direttamente, sia per il tramite di una ESCo laddove espressamente previsto dal Decreto.

La richiesta di prenotazione può essere presentata, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto, nei seguenti casi:

- a) in presenza di una diagnosi energetica, di un provvedimento o altro atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica tra quelli appartenenti alla Categoria 1 e 2;
- b) in presenza di un contratto di prestazione energetica (*energy performance contract*, EPC) stipulato con una ESCo nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.lgs.102/2014 o nell'ambito della convenzione con CONSIP S.p.A., con la Centrale di Acquisti Regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati o con altro soggetto aggregatore iscritto nell'elenco tenuto da ANAC ovvero con altro fornitore selezionato mediante specifica gara di appalto per la fornitura di servizi energia o altro servizio di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. Il contratto, firmato da entrambe le parti, è immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE.
- c) in presenza di un atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori.  
In tale ultima ipotesi, la richiesta può essere presentata anche a valle dell'avvio dei lavori.

In caso di accettazione della richiesta di prenotazione, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

La richiesta di accesso a preventivo per interventi in cui figura un terzo soggetto finanziatore (es. istituto bancario) dovrà essere presentata al GSE dal Soggetto Responsabile, PA ovvero ESCo, che sostiene direttamente le spese degli interventi in questione.



---

### 1.3.2.1 Il ruolo di Soggetto Responsabile è ricoperto da una ESCo

---

La ESCo (Energy Service Company) può effettuare la richiesta di prenotazione in qualità di Soggetto Responsabile nei casi in cui sostenga direttamente le spese di realizzazione degli interventi su immobili della PA e ricorrano le circostanze di seguito indicate:

1. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con la PA nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al Decreto legislativo 102/2014. In tale ipotesi, è necessario che le parti stipulino, a pena di improcedibilità della domanda, una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti, secondo il modello indicato all'allegato 2 delle presenti Regole.
2. possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i Soggetti Ammessi ai benefici del Conto Termico<sup>1</sup>;

Soddisfatte le predette condizioni, la ESCo può richiedere la prenotazione degli incentivi per interventi ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere b) e c) del Decreto, ovvero:

- a) in presenza di un contratto EPC integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati (*art. 6, comma 4, lettera b), del Decreto*);
- b) in presenza di un provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*art. 6, comma 4, lettera c), del Decreto*).

A garanzia dell'erogazione dell'acconto, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti, redatta secondo il modello indicato in Allegato 2. In sua assenza, l'istanza verrà considerata improcedibile.

---

### 1.3.2.2 Il ruolo di Soggetto Responsabile è ricoperto dalla PA

---

La Pubblica Amministrazione può effettuare la richiesta di prenotazione in qualità di Soggetto Responsabile nei casi in cui sostenga direttamente le spese di realizzazione degli interventi e ricorra almeno una delle circostanze di seguito indicate:

- a) sia in possesso di una **diagnosi energetica** sull'edificio e abbia emesso un atto amministrativo di impegno alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nella diagnosi (art.6, c. 4, lett. a);
- b) abbia stipulato un **contratto di prestazione energetica** nell'ambito di una convenzione con CONSIP S.p.A. o con la Centrale di Acquisti Regionale per l'affidamento del servizio energia, integrata con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, o altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco pubblicato da ANAC ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014;  
abbia effettuato una gara di appalto per l'affidamento del servizio energia o di **altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati**-(art.6, c. 4, lett. b);
- c) abbia emanato un atto amministrativo per l'**assegnazione dei lavori** oggetto della richiesta di incentivo e sia in possesso del **verbale di consegna lavori** redatto dal Direttore dei Lavori (art.6, c. 4, lett. c);


Nei casi di interventi realizzati dalla PA, per il tramite di una ESCo, ove il contratto lo preveda, la PA può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, alla ESCo firmataria del contratto, previa sottoscrizione di una formale obbligazione solidale tra le parti e ferma restando la

---

<sup>1</sup> Questa condizione dovrà essere soddisfatta a partire dal 19 luglio 2016.

propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione dell'importo da erogare alla ESCo.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:



#### 1.4 Erogazione degli incentivi

Gli importi dell'incentivo saranno erogati **entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto.**

In caso di accesso a prenotazione, la rata di acconto è erogata **entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori**, previa **sottoscrizione della scheda-contratto.**

Per importi fino a 5.000€ è prevista l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata. Importi superiori saranno erogati in rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella A del Decreto e riportati nella sottostante Tabella 3.

Per gli interventi realizzati dalla PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, è prevista l'erogazione in un'unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 €.

Nel caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, è prevista l'erogazione dell'incentivo in due rate, una di acconto al momento di comunicazione dell'avvio dei lavori e il saldo alla conclusione dei lavori, a seguito della istanza di accesso diretto post prenotazione. L'importo della rata in acconto sarà pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell'incentivo è di 2 anni, sarà pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell'incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 3.

In caso di richiesta a prenotazione, il GSE, accettata la predetta istanza, provvede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce l'impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si avvalga di una ESCo per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale che le parti potranno inserire nell'ambito delle richiamate fattispecie contrattuali o in addendum dedicato. Il GSE mette a disposizione un modello contenente i requisiti minimi dell'obbligazione (vedi Allegato 2).

In particolare, per le tre modalità di prenotazione previste, ove espressamente previsto nelle fattispecie contrattuali di cui all'art. 6 comma 4, lettera b), la Pubblica Amministrazione può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, alla ESCo firmataria del contratto, previa formale obbligazione solidale tra le parti. Resta ferma la responsabilità della PA circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

In caso di richiesta su prenotazione in cui la PA si configuri come Soggetto Responsabile, in presenza di un contratto EPC con una ESCo (ad esempio nel caso previsto dall'art. 6 comma 4 lettera a), la PA dovrà fornire, a conclusione degli interventi, documentazione (vedi Allegato 2) idonea a dimostrare:

- le spese effettivamente sostenute dalla ESCo per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, con specifica indicazione dell'aliquota IVA applicata e distinzione dei servizi erogati, dell'utile d'impresa e di eventuali spese non ammissibili;
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e gli eventuali canoni pagati fino all'invio della richiesta di incentivo.

**Tabella 3 - Soggetti Ammessi, modalità di accesso e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento**

Sigla	Tipologia di intervento	Anni	Modalità di accesso agli incentivi per soggetto ammesso che opera come SR o tramite ESCO	
			PA	Soggetti privati
1.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.D	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.E	Trasformazione in "edifici a energia quasi zero"	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.F	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
1.G	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	-
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	2	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar <i>cooling</i> , con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	2	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar <i>cooling</i> , con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.D	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	2	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	2	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto
2.E	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW	5	Accesso diretto Prenotazione <sup>(*)</sup>	Accesso diretto

(\*) Modalità non ammessa per le Cooperative di Abitanti e le Cooperative Sociali.

## 1.5 Impegno di spesa

---

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

- 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
- 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati.

All'interno del contingente di spesa annua cumulata spettante alle PA, fino a 100 milioni di euro, pari al 50% della spesa complessiva per le PA prevista dal Decreto, sono riservati alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto. Decorso 60 giorni dal raggiungimento di 100 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell'impegno di spesa complessivo di 200 milioni di Euro, il GSE non accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell'incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione.

Analogamente, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata di 700 milioni di euro, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte di Soggetti privati.

E' fatta salva, in ogni caso, l'entrata in vigore dell'aggiornamento periodico previsto all'articolo 1, comma 2, del Decreto.

L'impegno di spesa annua cumulata attribuito all'anno di riferimento "n" è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi riconosciuti relativamente all'anno di competenza "n". Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso.

## 1.6 Le condizioni di cumulabilità degli incentivi

---

In via preliminare si rammenta che, ai sensi dell'art.7 comma 3 del Decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute (e ammesse), come dichiarate dal Soggetto Responsabile, e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Fermo restando i richiamati limiti, l'art. 12 del Decreto definisce ulteriori condizioni di cumulabilità. Ne deriva che :

1. non possono essere riconosciuti gli incentivi previsti dal DM 16 febbraio 2016 agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Ai fini dell'identificazione della natura degli incentivi, rileva l'Amministrazione che eroga il contributo; per incentivo statale si intende, pertanto, il contributo erogato direttamente dalla Amministrazione Centrale.

2. laddove per la realizzazione degli interventi siano stati concessi alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCo che operano per conto di PA e/o di privati, altri incentivi non statali e dunque cumulabili, l'ammontare complessivo degli incentivi concessi è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato;

3. limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
4. ai sensi degli artt. 7 e 12, si applicano alle ESCo i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano,;
5. le Cooperative sociali e le Cooperative di abitanti che realizzano gli interventi previsti dal presente Decreto sono tenute al rispetto dei vincoli di cumulabilità previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

In linea generale, fermo restando quanto sopra descritto, i limiti di cumulabilità devono rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato applicabile ai Soggetti Ammessi, pertanto si definiscono in considerazione delle molteplici configurazioni che possono essere assunte dai seguenti elementi:

- tipologia di Soggetto Ammesso agli incentivi (PA o privati),
- titolo di disponibilità dell'immobile (proprietà o diritto personale di godimento).

Pertanto si precisa che:

- a) per interventi realizzati su edifici pubblici ad uso pubblico dalla **PA** in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCo, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili anche con contributi in conto capitale, statali e non statali , nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
- b) per interventi realizzati su edifici privati ad uso pubblico dalla **PA** in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCo, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili anche con contributi in conto capitale, non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, limitatamente agli interventi di categoria 2, cui la PA può accedere in questo caso;
- c) con riferimento agli interventi realizzati da **Soggetti privati (non imprese)**, gli incentivi previsti dal Decreto non sono cumulabili con altri incentivi statali;  
Gli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto sono, invece, cumulabili con altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
- d) con riferimento agli interventi realizzati da **Soggetti privati titolari di partita IVA** , gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato, così come indicato nella successiva tabella.

**Tabella 4 - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili<sup>2</sup>**

	<b>Piccola impresa</b>	<b>Media impresa</b>	<b>Grande impresa</b>
Aiuti a favore delle energie rinnovabili[...]	65 %	55 %	45 %
Aiuti per l'uso efficiente dell'energia	50 %	40 %	30 %

<sup>2</sup> Allegato 1 Comunicazione della Commissione Europea n° 2014/C 200/01

Per intensità massima degli aiuti si intende l'importo lordo degli aiuti espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili, così come dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della valutazione delle dimensioni dell'impresa si fa riferimento alla definizione di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2013, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese. In fase di richiesta di accesso agli incentivi, il SR dovrà dare evidenza mediante autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della dimensione dell'impresa in funzione delle previsioni di cui alla suddetta raccomandazione.

---

### **1.7 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi**

---

L'incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73. Inoltre, in quanto contributo privo dell'elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

---

### **1.8 Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività**

---

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate all'erogazione degli incentivi svolte dal GSE e, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali, con un massimale pari a 150 € di imponibile.

Per i Soggetti Responsabili non destinatari di fatture di cui al DM n.55 del 3/4/2013, tale corrispettivo è assoggettato ad I.V.A. ad aliquota ordinaria e oggetto di fatturazione da parte del GSE.

La fattura emessa sarà resa disponibile sul [PortaTermico](#).